



CORTE DEI CONTI

DECRETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DA ESPERTO IN "TASSAZIONE DECENTRATA" CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO PRESSO LA CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 4;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTI i principi recati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 7, comma 6 che detta criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, operando la scelta previa procedura comparativa e con l'adeguata osservanza degli obblighi di pubblicità;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e successive modificazioni;

VISTI i principi recati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e successive modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO il vigente Piano nazionale anticorruzione, adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021 della Corte dei conti;

VISTO il regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti (già regolamento concernente l'autonomia finanziaria della Corte dei conti approvato con Deliberazione delle SS.RR. n. 1/DEL/2012),

W
K

così come modificato con la deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 82/2019 in data 8 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 93 in data 19 aprile 2019;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010 in data 25 gennaio 2010);

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000), ed, in particolare, l'art. 6 che disciplina le funzioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 6 del predetto art. 6, che, nell'istituire presso le Sezioni Riunite in sede di controllo uno specifico Servizio, dotato di personale con *"adeguata preparazione professionale"*, prevede che questo possa avvalersi, per l'assolvimento delle peculiari funzioni, *"di non più di dieci esperti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta qualificazione professionale, con documentata competenza nelle discipline economiche statistiche"*;

CONSIDERATO che, per la specifica qualificazione dei suddetti esperti - tale da essere, per definizione, differente, sia da quella del personale amministrativo interno alla Corte, sia dallo stesso personale magistratuale assegnato al controllo - il Regolamento *de quo* prevede che gli stessi possano essere utilizzati anche dalle Sezioni di controllo previe le intese di cui al già citato art. 6, comma 6;

CONSIDERATO altresì che, in forza della medesima norma, *"gli incarichi agli esperti sono conferiti con contratti di diritto privato di durata massima di tre anni, rinnovabili per una sola volta"* e che *"la selezione degli esperti avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Presidente della Corte, sentito il Segretario generale"*;

VISTO il decreto presidenziale n. 97 in data 21 giugno 2019, con il quale sono stati definiti i criteri di selezione degli esperti e la relativa procedura di reclutamento;

CONSIDERATA l'esigenza della Corte di disporre di una approfondita ricostruzione del quadro attuale della normativa relativa alla tassazione decentrata (regionale e degli enti locali) e delle problematiche ad essa connesse, sia in termini di struttura, che di gettito derivato e primario, nonché dei margini di flessibilità disponibili e delle diverse *"declinazioni"* regionali, con particolare riferimento al funzionamento dei meccanismi perequativi;

VISTO l'interpello bandito con decreto segretariale n. 228 in data 26 settembre 2019, teso all'individuazione di un esperto con funzioni di supporto alle Sezioni Riunite in sede di controllo, cui conferire un incarico



di collaborazione a tempo determinato per le attività sopra sommariamente descritte e successivamente puntualmente declinate;

VISTO il decreto segretariale n. 314 in data 19 novembre 2019 di costituzione di apposita Commissione esaminatrice;

VISTA la nota n. 2712 in 9 dicembre 2019, con la quale il Presidente della medesima Commissione ha comunicato l'esito del suindicato interpello, indicando, quale vincitore della selezione cui conferire l'incarico *de quo*, il Prof. Paolo Liberati;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria nell'ambito del bilancio autonomo della Corte dei conti;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate nelle premesse, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e per un biennio, per lo svolgimento delle funzioni indicate in premessa e dettagliate all'art. 2, è conferito l'incarico di collaborazione a tempo determinato, quale esperto in "tassazione decentrata", al Prof. Paolo Liberati, nato a Roma il 13 dicembre 1964.

Art. 2

L'attività di collaborazione consiste:

a. nella predisposizione di un Rapporto tematico annuale sul funzionamento del sistema di finanziamento regionale e delle amministrazioni locali da produrre entro il mese di marzo secondo uno schema da concordare in base al programma dei lavori delle Sezioni riunite della Corte. Una analisi che consenta di valutare:

- le caratteristiche dei tributi scelti nell'attuazione del disegno federalista;
- la coerenza dei principi alla base del funzionamento di detti tributi con il sistema tributario complessivo;
- la capacità di adattarsi alle diverse caratteristiche territoriali garantendo sufficienti margini di flessibilità;
- le differenze introdotte nella prima fase attuativa e l'introduzione di particolari regimi di favore per determinate categorie;
- il funzionamento attuale e prospettico dei regimi perequativi introdotti.

Nell'esame sarà necessario far riferimento a figure tipo per esaminare le differenze dell'onere che grava su famiglie e imprese.

ms
de



Il rapporto dovrà contenere, inoltre, una rassegna dei principali lavori predisposti di recente in relazione ai diversi tributi e che mettono in evidenza potenzialità e limiti del disegno finora approntato;

b. nella predisposizione di note di commento su eventuali provvedimenti proposti dal Governo o dal Parlamento in materia;

c. nella predisposizione di note metodologiche di lettura dei dati esistenti relativi ai tributi territoriali e l'assistenza nella costruzione di un quadro informativo per il monitoraggio del fenomeno da impiantare presso gli uffici della Corte comprensivo di una attività informativa-formativa;

d. nella partecipazione ad attività seminari interne afferenti al tema del finanziamento delle amministrazioni locali.


Art. 3

3.1 Il compenso spettante, che troverà copertura sul capitolo 3300, P.G. 05, del bilancio autonomo della Corte dei conti, viene quantificato in euro 10.000 (diecimila/00) su base annua, in relazione all'impegno richiesto per l'espletamento del relativo incarico. Sulle predette somme verranno operate le ritenute fiscali e previdenziali di legge.

3.2 E' riconosciuto all'esperto titolare dell'incarico di collaborazione di cui all'art. 1 il rimborso per le eventuali spese di viaggio sostenute, opportunamente documentate, nei limiti previsti in materia di gestione delle trasferte del personale della Corte dei conti e delle disponibilità di bilancio.

Resta fermo l'obbligo del suddetto esperto di munirsi della prescritta autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza allo svolgimento del presente incarico.

Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 66, comma 3, del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità citato in premessa.


Franco Massi

2
10
5